

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 16 maggio 2024

15) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. * con studio in *, la quale ha domandato delucidazioni in materia di eventuale incompatibilità tra la professione e la partecipazione come socio minoritario in una società di capitali, senza l'assunzione di alcun potere gestionale;
- udita la relazione dei Consiglieri Gallo e Di Giulio;
- ritenuto che la richiesta di parere, per come formulata, ha portata generale, osserva quanto segue.

In merito al quesito proposto, appare utile, in primo luogo, richiamare l'art. 6 del Codice Deontologico Forense a mente del quale:

"1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Ancora, è opportuno porre riferimento all'art. 18 della legge professionale forense il quale prevede che: *"La professione di avvocato è incompatibile:*

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Sulla scorta delle disposizioni dianzi richiamate emerge come l'incompatibilità dell'Avvocato derivi unicamente dall'assunzione di specifici ruoli (amministrazione della società di persone, presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione o socio illimitatamente responsabile), dovendosi interpretare il regime delle incompatibilità come eccezioni normativamente delineate, insuscettibili di

applicazione analogica, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2996/2016.

In effetti, l'insegnamento del C.N.F. in materia è costante nell'affermare che *"La ragione dell'incompatibilità discende quindi dall'assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell'attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest'ultima abilita comunque allo svolgimento «dell'esercizio del commercio». La ratio dell'incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all'esercizio indipendente della professione...) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l'indipendenza dell'avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza"* (Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 31 Maggio 2023).

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene che non vi siano condizioni ostative all'assunzione, da parte del Professionista, della carica di socio minoritario di una società di capitali senza poteri gestionali.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario ff.

F.to Avv. Stefano Gallo

Il Presidente

F.to Avv. Federico Squartecchia